

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI

Ai sensi delle disposizioni del Codice delle assicurazioni private ("Codice") e del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 in tema di regole generali di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività, gli intermediari:

- a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto:
 - **consegnano/trasmettono all'Utilizzatore, aderente al servizio di copertura assicurativa, in seguito denominato contraente / aderente** copia del documento (Allegato n. 4 del Regolamento IVASS n. 40/2018 del 2 agosto 2018) che contiene i dati essenziali dell'intermediario e le informazioni sulla sua attività, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente / aderente;
 - forniscono al contraente / aderente in forma chiara e comprensibile informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentirgli di prendere una decisione informata;
- b) sono tenuti a proporre o consigliare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente / aderente o dell'assicurato; a tal fine acquisiscono dal contraente/aderente stesso ogni utile informazione;
- c) informano il contraente / aderente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto coerente con le sue richieste ed esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente / aderente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall'intermediario non coerente, lo informano di tale circostanza, specificandone i motivi, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione, sottoscritta dal contraente / aderente e dall'intermediario.
- d) consegnano **al contraente / aderente** copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, **copia della polizza e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;**
- e) **possono ricevere dal contraente / aderente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:**
 1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, **intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;**
 2. **ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;**
 3. **denaro contante, esclusivamente** per i contratti di assicurazione contro i danni del **ramo responsabilità civile auto** e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti **degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.**